

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 agosto 2009, si sono incontrate la Direzione della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. e la R.S.U. ed hanno valutato l'applicazione degli orari di lavoro

Premesso che:

La produzione dei vaccini è una responsabilità sociale di Novartis V&D, oltre che un impegno sul quale si è operato e si continuerà ad operare nel corso degli anni futuri.

Lo scenario competitivo dei vaccini è caratterizzato sempre di più dalla necessità di flessibilità di riposta alle richieste di mercato e sempre meno a fattori di stagionalità nell'arco dell'anno.

I siti di Siena e Rosia sono considerati chiave per le future strategie di crescita ed espansione nei mercati globali.

Nel particolare, la campagna antinfluenzale 2009 è condizionata anche dalla necessità di produrre vaccini per fronteggiare la potenziale pandemia.

Si concorda quanto segue:

L'Azienda si impegna ad incontrare l'RSU nel mese di gennaio di ogni anno per comunicare la previsione di schemi orari e turnazione per ogni gruppo di lavoro in tale sede saranno inoltre definite le giornate di festività che saranno lavorate nel corso dell'anno; Azienda e RSU si incontreranno inoltre ogni trimestre per analizzare gli scostamenti fra il piano comunicato a gennaio e le successive modifiche al fine di individuare azioni volte a migliorare le attività di programmazione e comunicazione degli orari.

Potranno trovare applicazione nell'area TechOps i seguenti orari di lavoro che saranno di volta in volta comunicati dai responsabili ai collaboratori con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all'avvio degli orari stessi. L'eventuale introduzione di un sistema di turnazione che comporti l'impegno su orario 3x6 o 3x7 in aree nelle quali tali moduli orari non siano stati ancora applicati sarà possibile soltanto previo confronto fra azienda e RSU. La comunicazione dovrà essere fatta con un preavviso di 30 giorni sull'avvio delle attività e come previsto dall'art. 8 del CCNL, il confronto dovrà esaurirsi in un arco temporale di 20gg. dalla comunicazione del calendario di avvio o in caso di modifiche nel corso della sua realizzazione entro 15gg. dalla comunicazione stessa.

ORARIO GIORNALIERO

E' definito come orario giornaliero quello prestato per 37 ore e 45 minuti come media settimanale distribuita durante l'arco dell'anno lavorativo. A livello aziendale si conviene di identificare l'orario giornaliero in quello effettuato dalle ore 8.00 alle ore 16.33.

L'orario giornaliero non potrà essere usato come schema orario a copertura di turni avvicendati.

ORARIO PLURIPERIODALE

Bm SR

A.V.

Zi

TH

BB
R

11

E' definito come orario pluriperiodale quello prestato ai sensi dell'art.8 lett. C punto 2 del vigente CCNL, realizzato come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di 12 mesi. Il pluriperiodale può essere effettuato come prestazione aggiuntiva sul primo e secondo turno nelle giornate di sabato e/o domenica e festivi.

Nel caso in cui nell'arco di un anno si rendesse necessaria una prestazione pro-capite in regime di pluriperiodale superiore a 8 giornate di sabato e/o domenica e festivi, le parti concordano di incontrarsi per valutare l'esigenza del passaggio al regime orario 3X6 o 3X7 secondo lo schema orario che verrà concordato tra le parti.

Ai lavoratori che prestano servizio in tale orario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:

0 - 2 ore	€ 15
2 - 4 ore	€ 30
4 - 6 ore	€ 35
> 6 ore	€ 50

Gli importi di cui sopra avranno effetto retroattivo 01 gennaio 2009. Saranno corrisposti i rimborsi chilometrici e le maggiorazioni previste dal contratto.

ORARIO GIORNALIERO DIFFERITO

E' definito orario giornaliero differito quello prestato in regime giornaliero nel quale la prestazione lavorativa, anziché essere effettuata nell'orario giornaliero definito per ciascun gruppo di lavoro, viene anticipato o posticipato in base alle diverse esigenze tecnico organizzative per periodi temporali che non richiedano una lavorazione in turno od una modifica strutturale dell'orario di lavoro.

Ai lavoratori che prestano servizio in tale orario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:

Prestazione anticipata dalle ore 06,00 fino alle ore 8.00 e posticipata dalle ore 16.33 fino alle ore 21,00:

- per i lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007 maggiorazione oraria del 75%;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2007 maggiorazione oraria del 8% (in caso di preavviso di almeno 15 giorni; in caso di preavviso inferiore a 15 giorni sarà applicata la maggiorazione oraria del 75%)

Prestazione anticipata dalle ore 00,00 fino alle ore 06,00 e posticipata dalle 21,00 alle 00,00:

- per i lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007 maggiorazione oraria del 75%;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2007 maggiorazione oraria del 40% (in caso di preavviso di almeno 15giorni; in caso di preavviso inferiore a 15 giorni sarà applicata la maggiorazione oraria del 75%).

In caso di differimento continuativo degli orari di lavoro oltre le ore 22.33 l'Azienda effettuerà verifica congiuntamente alla RSU. Verrà corrisposta l'indennità di € 20 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 - 6.00.

WP

B-

SR

A. U. B. &

th

kn

BB

ORARIO IN TURNO

E' definito orario in turno quello prestato, ai sensi dell'art. 8 del CCNL lett. B e C.

In caso di orario di lavoro prestato in regime 2x5, 3x6 oppure 3x7 per le giornate dal lunedì al venerdì saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:

- per i lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria dell'75% nelle fasce orarie 06,00-8.00 e 16.33-06.00
 - b) indennità di € 20 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 – 6.00.
- per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria del 8% nelle fasce orarie 06,00-21,00;
 - b) maggiorazione oraria del 40% nelle fasce orarie: 21,00-06,00; indennità di € 30 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 – 6.00.

In caso di orario di lavoro prestato in regime 3x6 dal lunedì al sabato che garantisca la fruizione di un doppio riposo settimanale consecutivo di 48 ore saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per la giornata di sabato:

- per i lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria dell'83% nelle fasce orarie 06,00-8.00 e 16.33-21,00 (con maggiorazione oraria dell'8% nella fascia oraria 8.00-16.33)
 - b) maggiorazione oraria del 115% nelle fasce orarie: 21,00–06,00; indennità di € 20 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate.
- per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria del 10% nelle fasce orarie 06,00-21,00;
 - b) maggiorazione oraria del 40% nelle fasce orarie: 21,00-06,00; indennità di € 30 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 – 6.00.

In caso di orario di lavoro prestato in regime 3x7 che garantisca la fruizione di un doppio riposo settimanale consecutivo di 48 ore ed un orario medio settimanale di 36 ore, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per la giornata di domenica e festivi:

- per i lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria del 108% nelle fasce orarie 06,00-21,00;
 - b) maggiorazione oraria del 121% nelle fasce orarie: 21,00 – 06,00; indennità di € 20 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 – 6.00.
- per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2007:
 - a) maggiorazione oraria del 37% nelle fasce orarie 06,00-21,00;
 - b) maggiorazione oraria del 79% nelle fasce orarie: 21,00 – 06,00; indennità di € 30 da riproporzionare in base alle ore di lavoro effettuate nella fascia oraria 21.00 – 6.00.

q

mp

B...

SR

A.U.

da + c

AA

pe

33

h

Tenuto conto che gli orari di cui sopra (lavoro in turno 3x6 che 3x7) comportano un orario medio settimanale di 36 ore con una minore prestazione rispetto all'orario minimo contrattualmente previsto, le parti prendendo atto che:

- non vi è maturazione della ROL (come avviene nel caso di orario medio settimanale superiore a 37 ore e 45 minuti)
- che la minore prestazione residua (pari ad 84 ore annue) non genera decurtazione della retribuzione e dovrà essere resa in base al debito annuo maturato, nella misura di massimo 24 ore (3 giorni). Tale debito potrà essere richiesto dall'Azienda in caso di necessità tecnico organizzative con un preavviso di almeno 15 giorni (ad esclusione della domenica e festivi) solo ai lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2007.

Per l'anno 2009 la ROL non maturata non sarà recuperata.

Tale regime sarà applicato sia in caso di turnazione di 8 ore effettive sia in caso di turnazione di 7h48' con intervallo di 45'.

Ferme restando le maggiorazioni di cui ai punti precedenti, in caso di orario di lavoro superiore alle 37 ore e 45 minuti, i lavoratori matureranno le ore di ROL pro-rata in base alle ore di maggiore presenza effettuate.

In conseguenza di quanto sopra viene garantito il servizio mensa e l'indennità di mancato pasto non sarà più corrisposta, quando il servizio mensa è attivo.

Sarà garantito, in via sperimentale, l'estensione del servizio navetta in corrispondenza delle ore 6.00 e 22.00.

Al fine di consentire una corretta pianificazione delle assenze, soprattutto nei periodi di campagne produttive, i collaboratori dovranno inoltrare tramite il sistema « Tempo » entro il 31 marzo le richieste di ferie (riferite a periodi superiori ad 1 giornata) ; le richieste dovranno essere approvate entro il mese di aprile ed eventuali ulteriori modifiche dovranno essere concordate tra responsabile e collaboratore.

A tutti i collaboratori sarà garantita la possibilità di effettuare nel periodo Giugno – Settembre almeno 10 giorni di ferie consecutive.

Viene confermato l'impegno nel definire percorsi professionali per i collaboratori operanti nelle diverse aree al fine di definire tempi medi di passaggio di categoria e/o posizione organizzativa (dietro verifica delle competenze possedute e della prestazione), con particolare riferimento ai collaboratori assunti dopo il 31 gennaio 2007. A tal fine si concorda che a partire dal mese di settembre 2009 verrà attivato un confronto che porti alla definizione dei percorsi di cui sopra.

L'azienda si impegna a verificare la possibilità dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato ed indeterminato degli occupati con contratto a tempo determinato ed in somministrazione. Le Parti concordano di incontrarsi entro gennaio 2010 per discutere sull'utilizzo di tipologie di lavoro atipico all'interno dell'Azienda.

Handwritten signatures and initials:
wp
B- SR AU - 26 FI H 33


Il presente accordo, in via sperimentale, avrà decorrenza 1 settembre 2009 salvo disdetta esercitabile da entrambe le parti entro il 31 agosto 2010.

Le Parti riconoscono che quanto previsto nel presente accordo prevede complessivamente un trattamento di miglior favore rispetto al CCNL.

L'Azienda e la RSU concordano nell'avviare un percorso che prenda in considerazione i trattamenti retributivi applicati per i collaboratori assunti prima e dopo la data del 31 gennaio 2007 che porti, dopo la ratifica definitiva del presente accordo ed a fronte di positivi risultati economici e di produttività dell'Azienda, alla definizione di strumenti economici a favore degli assunti dopo la data del 31 gennaio 2007.

Al fine di assicurare una corretta ed omogenea interpretazione del presente accordo, Azienda e RSU convengono di effettuare incontro congiunti con i lavoratori ed i responsabili dei diversi gruppi di lavoro.

Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.



RSU



B. S. ...
...
F. M. ...
Zunelli Zunelli
...
SR

FILCEM-CGIL



FEMCA-CISL



UILCEM-UIL

